

SENTENZA N. 2/12
CRON. N. 565



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA

Nella seguente composizione:

Dott. Giuseppe ATTIMONELLI	Presidente
Dott. Antonello VITALE	Giudice rel.
Dott. Tiziana CARADONIO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

per l'accertamento giurisdizionale dell' insolvenza successivo al decreto ministeriale di ammissione alla procedura dell'amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003, convertito in legge n.39/2004, e su istanza della

GHIZZONI s.p.a., con sede in (MT) s.s. 407 s.n. (Borgo Macchia) - P.Iva 00461070773, REA n. 75013, legale rappresentante Ghizzoni Matteo, nato a Busseto (PR) il 27/3/1953 ed ivi residente alla via Provesi n. 37, rappresentata e difesa come in atti

- letto il ricorso proposto dalla Ghizzoni s.p.a.;
- esaminati gli atti;
- sentite le parti comparse;
- rilevato che il Ministero dello Sviluppo Economico risulta aver emesso in data 30/5/2012 -con deposito presso il Tribunale di Matera il 5/6/2012- decreto di ammissione della istante alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. 347 del 2003, convertito in legge n.39/2004, nominando all' uopo il Commissario straordinario;
- rilevato inoltre che il predetto Ministero in data 4/7/2012 ha emesso decreto in rettifica rispetto a quanto disposto dal precedente decreto del 30/5/2012 innanzi richiamato;
- considerato che il Tribunale deve pronunciarsi sullo stato di insolvenza e sugli altri presupposti di legge devoluti alla cognizione dell' A.g.o.,

rilevando che le ulteriori questioni sono suscettibili e sono state anche oggetto di valutazione in sede amministrativa;

- considerato che i requisiti dimensionali e di legge ai fini dell'ammissione risultano quindi anche essere già stati vagliati in sede amministrativa, come desumibile dai due decreti ministeriali innanzi richiamati;

- rilevato che nel decreto di ammissione così come rettificato in data 4/7/2012, risulta essere attestato che l'indebitamento della società al 9 aprile 2012, ammonta ad € 310.943.165,20;

- considerato che la società ha rappresentato la sussistenza di una debitoria -anche per garanzie rilasciate e per residuo debito derivante da contratti di leasing- complessivamente ammontante ad importo superiore ai 300 milioni di euro, fornendo riscontri in proposito;

- considerata la sussistenza dell'ulteriore requisito ex art. 1 del citato d.l. 347/03 quale riferito alla dimensione occupazionale, essendo già stato rilevato nel d.m. di ammissione che al 30/3/2012 risultavano in carico alla s.p.a. n.776 lavoratori;

- considerato che dalla documentazione in atti emergono riscontri idonei al fine di ritenere sussistente lo stato d'insolvenza;

- considerato, in particolare, che lo stato di insolvenza di un'impresa che giustifica la dichiarazione giudiziale di cui agli art. 4 della normativa di riferimento, ricorre allorché l'impresa medesima non sia obiettivamente in grado di fronteggiare regolarmente o con mezzi normali le sue obbligazioni senza alterare lo svolgimento fisiologico della propria attività;

- considerato che alla stregua di quanto emerge anche dalla relazione allegata dal Commissario straordinario, può ritenersi indubitabilmente lo stato di insolvenza della società di specie, posto che risulta essere evidenziata una situazione attuale di grave crisi finanziaria non transeunte, contrassegnata dalla carenza di liquidità corrente, dal blocco dei cantieri, da riduzione consistente del numero dei lavoratori in attività, da revoca di affidamenti bancari, blocco di pagamenti di S.a.l. per notevoli importi, con *"perdite operative ed una pesante situazione di*



tensione finanziaria chesi protrae almeno dall' esercizio 2006" (cfr. pag. 4 relazione in atti del Commissario straordinario);

- ritenuto che da quanto innanzi, e dalla situazione complessiva quale emergente e desumibile dalle allegazioni della istante e dalla detta relazione del C.S., si può desumere la sussistenza dello stato di insolvenza, posto peraltro che i debiti e le perdite conclamate sopravanzano di gran lunga i potenziali crediti della società, per i quali risulta essere prospettata la difficoltosa esigibilità; deve peraltro evidenziare che l'accertamento della situazione, quale anche compiuta dal C.S. ha una particolare rilevanza sul piano probatorio, in quanto proviene da un organo tecnico imparziale, al quale la legge riconosce la qualifica di pubblico ufficiale; quanto innanzi assume inoltre valenza anche in ordine agli accertamenti condotti in merito alla consistenza della complessiva debitoria, stante quanto in correlazione attestato dal C.S. nelle note depositate il 3/7/2012.

Da quanto innanzi rilevato emergono quindi idonei riscontri circa la sussistenza dello stato di insolvenza, avendo la s.p.a. di specie, mostrato di non avere più la possibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e quindi di essere in uno stato di illiquidità non transeunte, dovendo essere lo stato di insolvenza individuato nella *"presenza di una situazione d' impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività" (Cassazione civile, sez. un., 13 marzo 2001, n. 115).*

Quanto sopra rilevato, consente quindi di desumere il reiterato inadempimento delle obbligazioni, quali maturate nel corso di vari anni, e non adempiute regolarmente, manifestando viepiù la sussistenza dello stato di insolvenza.

Il rilevato stato di insolvenza, costituisce il presupposto per l' emissione della conseguente pronuncia ai sensi dell' art. 4 d.l. 347 del 2003/legge 39/2004; tale norma prevede che vi sia anche un accertamento della Autorità giudiziaria, circa la sussistenza dello stato di

insolvenza, comunque successivo agli accertamenti condotti dalla Autorità amministrativa, ai fini dell' emissione del decreto di ammissione; l'intervento del Tribunale ai sensi di quanto previsto ex lege, deve essere richiesto in concomitanza, dovendosi gli accertamenti e relativa pronunzia di sentenza, effettuare solo dopo l' emissione del decreto amministrativo;

- atteso che tutte le considerazioni di cui sopra consentono di ritenere soddisfatto il portato dell' art. 4 in ordine alla ravvisabilità dello stato di insolvenza, ed ai requisiti di ammissione di cui all' art. 1 legge citata;
- considerato che deve essere quindi resa pronunzia con riferimento a quanto disposto ex art. 8 lett. a, d, e del D.Lvo n. 270/99;
- visti gli artt. 1 e D.L. 347/2003 convertito in legge 39/2004, e quanto disposto dal D.Lvo n. 270/99

DICHIARA

lo stato d'insolvenza della **GHIZZONI s.p.a.**, con sede in (MT) s.s. 407 s.n. (Borgo Macchia) -P.Iva 00461070773, REA n. 75013-, legale rappresentante Ghizzoni Matteo, nato a Busseto (PR) il 27/3/1953 ed ivi residente alla via Provesi n. 37

NOMINA giudice delegato il Dott. Antonello Vitale

STABILISCE il giorno 10/1/2013, ore 11,00, per l'udienza di verifica dello stato passivo da aver luogo dinanzi al predetto Giudice Delegato;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell' imprenditore il termine di giorni 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

MANDA

al Cancelliere di comunicare la presente sentenza al Ministero delle attività produttive e di provvedere agli adempimenti ex lege previsti.

Così deciso nella Camera di Consiglio il giorno 5/7/2012

Il Giudice est.

Dott. Antonello Vitale

Il Presidente

Dott. Giuseppe Attimonelli

TRIBUNALE DI MATESSANA
Deposito in Cancelleria
del 5/7/2012
TRIBUNALE DI MATESSANA
CANCELLERIA